



3445

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 11, relativo ai Commissari straordinari del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di determinazione dei compensi di commissari straordinari;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente il limite massimo retributivo per i dipendenti e per i titolari di cariche elettive e di incarichi con emolumenti a carico della finanza pubblica;

VISTO l'articolo 17 e seguenti, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, e, in particolare, il comma 1 dello stesso articolo 17, secondo cui le disposizioni del Capo III del medesimo decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, con il quale si stabilisce che, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Commissario straordinario che può restare in carica fino ad un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo e il cui compenso è determinato con lo stesso decreto, nella misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del citato decreto-legge n. 109 del 2018, cessa entro la data del 31 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 19, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, secondo cui al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato;

VISTO l'articolo 31, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018, secondo cui al Commissario straordinario sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola d'Ischia con oneri a carico delle risorse disponibili di cui alla contabilità speciale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, con il quale il dott. Carlo Schilardi è stato nominato, per la durata di un anno, rinnovabile, Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2019, con il quale al dott. Carlo Schilardi è stato rinnovato l'incarico suddetto per la durata di un ulteriore anno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2020, con il quale al dott. Carlo Schilardi è stato ulteriormente rinnovato l'incarico per la durata di un anno;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021 con il quale è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel triennio 2021 – 2023;

VISTA la relazione sull'attività svolta dal Commissario straordinario resa in data 8 ottobre 2021, con la quale il Commissario stesso evidenzia le numerose attività in essere, ancora indispensabili, per il superamento della gestione straordinaria, ivi comprese quelle socio-assistenziali alla popolazione;

CONSIDERATA la necessità di prorogare, la scadenza della gestione commissariale prevista in data 24 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, data, quest'ultima di scadenza della gestione straordinaria, stabilita dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,

DECRETA

Art.1

1. Al dott. Carlo Schilardi è prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2021, l'incarico di Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Art.2

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, al Commissario straordinario dott. Carlo Schilardi è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso, calcolato per il periodo effettivo di svolgimento dell'incarico, sulla base dell'importo annuo di euro 50.000 lordi, a titolo di parte fissa, nonché sulla base di 50.000 euro annui lordi, a titolo di parte variabile, fatti salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La parte fissa del compenso sarà liquidata mensilmente. La parte variabile sarà liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, in quanto subordinata alla valutazione dell'Autorità politica competente, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. La relativa spesa è a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma li, 21 OTT. 2021

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Presidente Roberto Garofoli